

ISTANZA PER L'AMMISSIONE AL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO PER PROCEDIMENTI

(D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 e successive modifiche - T. U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia - Testo A)

Spett.le
COMMISSIONE PER L'AMMISSIONE AL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO
presso il TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DI CATANZARO

Spazio riservato all'apposizione del timbro di avvenuto deposito dell'istanza

Protocollo

Provvedimento d'assegnazione del fascicolo

Il/la sottoscritto/a

nato/a in

Prov./Stato

il

C. F. (1)

residente in

Prov.

CAP

VIA

CHIEDE

di essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato per : INIZIARE UN PROCEDIMENTO
avente ad oggetto:

contro:

davanti al

|

per le seguenti ragioni ⁽²⁾

SI IMPEGNA

a comunicare, fino a che il processo non sia definito, le variazioni rilevanti ai fini della presente istanza dei limiti di reddito, verificatesi nell'anno precedente; ciò entro trenta giorni dalla scadenza del termine di un anno, dalla data di presentazione dell'istanza o della eventuale precedente comunicazione di variazione.

Consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni mendaci, falsità di atti ed uso di atti falsi, così come stabilito dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000.

DICHIARA

ai sensi dell'art. 79 comma 1 sub lett. a) e b) D.P.R. 115/2002:

✎ che il proprio reddito imponibile ⁽³⁾, è inferiore ad € **11.493,82** ed ammonta ad

✎ che i componenti della propria famiglia ed i loro redditi complessivi sono: ⁽¹⁾

Nome e Cognome	Nato a	Prov/S tato	Data nascita	Cod.fisc.	Parentela/Affinità (5)	Reddito

⤴ **che il reddito complessivo familiare, autocertificato ai sensi dell'art. 46 comma 1 lettera**

o) D.P.R. 445/2000 (6), ammonta ad

⤴ **e che pertanto sussistono le condizioni di reddito previste per l'ammissione al beneficio;**

Considerato che, ai sensi dell'art. 76 comma 4-bis del D.P.R. 115/2002, così come modificato dal D.L. 92/2008, ai fini dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, il reddito viene ritenuto eccedente il limite previsto qualora l'istante risulti già condannato, con sentenza definitiva, per gravi reati di seguito citati, restando ferma la possibilità di prova contraria (Corte Costituzionale sent. 193 -16/4/2010),

DICHIARA altresì

⤴ **di non avere riportato condanne con sentenza definitiva per i seguenti reati:**

- ✓ associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416 bis c.p.);
- ✓ associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291 quater del testo unico di cui al D.P.R. 23.01.1973 n. 43);
- ✓ associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti (art. 74, comma 1, del D.P.R. 09.10.1990, n. 309);
- ✓ traffico di sostanze stupefacenti (art. 73 del D.P.R. 09.10.1990, n. 309) limitatamente alle ipotesi aggravate di cui all'art. 80;
- ✓ reati commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto art. 416 bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo.

Allega all'istanza i seguenti atti e documenti:

La presente vale come DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE (art. 46 comma I, lett. O DPR 445/2000) e viene quindi sottoscritta dal dichiarante che, in caso di ammissione, nomina difensore l'avv.

del foro di _____ con studio in _____

all'indirizzo _____

Luogo _____ *data* _____

firma del richiedente (')

firma del difensore anche per autentica

Il nominato difensore, avv.

a sua volta dichiara ed autocertifica di essere compreso, alla data della presente istanza, nello speciale elenco dei difensori iscritti al patrocinio a spese dello Stato tenuto dal Consiglio

dell'Ordine di _____ ed allega a tal fine proprio documento d'identità.

Indica, per le eventuali comunicazioni e/o richiesta di chiarimenti **l'indirizzo di posta elettronica**

certificata

ed il recapito di fax _____

firma del difensore

Riferimenti di legge (D.P.R. 115/2002) utili ai fini della redazione dell'istanza

ART. 75 - (Ambito di applicabilità)

1. L'ammissione al patrocinio è valida per ogni grado e per ogni fase del processo e per tutte le eventuali procedure.

ART. 120 - (Ambito di applicabilità)

1. La parte ammessa rimasta soccombente non può giovare dell'ammissione per proporre impugnazione, salvo che per l'azione di risarcimento del danno nel processo penale.

ART. 76 - (Condizioni per l'ammissione)

1. Può essere ammesso al patrocinio chi è titolare di un reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore a euro 11.528,41.

ART. 79 - (Contenuto dell'istanza)

1. L'istanza è redatta in carta semplice e, a pena di inammissibilità, contiene:

- a) la **richiesta di ammissione** al patrocinio e l'indicazione del processo cui si riferisce, se già pendente;
 - b) le **generalità dell'interessato e dei componenti la famiglia anagrafica**, unitamente ai **rispettivi codici fiscali**;
 - c) una **dichiarazione sostitutiva di certificazione da parte dell'interessato**, ai sensi dell'articolo 46, comma 1, lettera o), del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, **attestante la sussistenza delle condizioni di reddito previste per l'ammissione, con specifica determinazione del reddito complessivo valutabile a tali fini**, determinato secondo le modalità indicate nell'articolo 76;
 - d) l'**impegno a comunicare, fino a che il processo non sia definito, le variazioni** rilevanti dei limiti di reddito, verificatesi nell'anno precedente, entro trenta giorni dalla scadenza del termine di un anno, dalla data di presentazione dell'istanza o della eventuale precedente comunicazione di variazione.
2. Per i **redditi prodotti all'estero**, il cittadino di Stati non appartenenti all'Unione europea correda l'istanza con una certificazione dell'autorità consolare competente, che attesta la veridicità di quanto in essa indicato.
3. Gli interessati, se il giudice procedente o il consiglio dell'ordine degli avvocati competente a provvedere in via anticipata lo richiedono, sono tenuti, a pena di inammissibilità dell'istanza, a produrre la documentazione necessaria ad accertare la veridicità di quanto in essa indicato.

ART. 80 - (Nomina del difensore)

1. Chi è ammesso al patrocinio può nominare un difensore scelto tra gli iscritti negli elenchi degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato, istituiti presso i consigli dell'ordine del distretto di corte di appello nel quale ha sede il magistrato competente a conoscere del merito o il magistrato davanti al quale pende il processo.

ART. 122 - (Contenuto integrativo dell'istanza)

1. L'istanza contiene, a pena di inammissibilità, le enunciazioni in fatto ed in diritto utili a valutare la non manifesta infondatezza della pretesa che si intende far valere, con la specifica indicazione delle prove di cui si intende chiedere l'ammissione.

ART. 144 - (Processo in cui è parte un fallimento)

1. Nel processo in cui è parte un fallimento, se il decreto del giudice delegato attesta che non è disponibile il denaro necessario per le spese, il fallimento si considera ammesso al patrocinio ai sensi e per gli effetti delle norme previste dalla presente parte del testo unico, eccetto quelle incompatibili con l'ammissione di ufficio.

Indicazioni utili per la corretta redazione dell'istanza

1. L'indicazione del codice fiscale è **obbligatoria (a pena di inammissibilità)** sia per i cittadini italiani che per quelli appartenenti a paesi compresi nella C.E. e per gli extracomunitari.
2. Indicare sommariamente le enunciazioni in fatto ed in diritto utili a valutare la non manifesta infondatezza della pretesa che si intende far valere, **allegando preferibilmente copia dell'atto introduttivo o costitutivo** del procedimento a cui si riferisce l'istanza di ammissione.
3. Dichiarare il reddito imponibile ai fini dell'Imposta personale sul reddito risultante dall'ultima dichiarazione.

Ai fini dell'ammissibilità della domanda il reddito non deve superare l'importo di € 11.493,82.

Si deve tenere conto anche dei redditi che per legge sono esenti dall'IRPEF o che sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta, ovvero ad imposta sostitutiva.

Per i redditi prodotti all'estero, il cittadino di Stati **non** appartenenti all'Unione europea correda l'istanza con una certificazione dell'autorità consolare competente, che attesta la veridicità di quanto in essa indicato.

4. Indicare i **componenti** risultanti dallo stato di famiglia richiedibile presso l'Ufficio Anagrafe del Comune ed il loro **codice fiscale**. Il reddito è determinato per ciascun familiare secondo le modalità descritte alla nota 3.
5. Specificare quale vincolo di parentela o affinità lega il richiedente al familiare convivente.
6. Il reddito complessivo è costituito dal reddito del dichiarante nel caso in cui lo stesso non conviva con alcun familiare. In caso di convivenza, invece, è dato dalla somma dei redditi conseguiti da ogni componente della famiglia, compreso il richiedente.

Si tiene conto del solo reddito di quest'ultimo quando oggetto della causa risultano essere diritti della personalità, ovvero nei processi nei quali gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti il nucleo familiare con lui conviventi.

7. **L'istanza deve essere sottoscritta dall'interessato a pena di inammissibilità e la sua firma deve essere autenticata dal difensore eventualmente nominato, pena - anche in questo caso - la declaratoria di inammissibilità.**

Nel caso di impossibilità di procedere all'autenticazione della firma (es. impossibilità del richiedente di sottoscrivere personalmente l'istanza) dovranno essere obbligatoriamente indicate le relative motivazioni e dovrà essere allegata la copia di documento d'identità in corso di validità ai sensi dell'art. 38 comma 3 D.P.R. 445/2000.